



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>1117</u>
del	<u>12 AGO, 2020</u>

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza della Corte di Appello di Bari – sez. lavoro n. 544/2020 e contestuale esecuzione della stessa

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- in data 31 ottobre 2009 il Sig. G. L., Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere in servizio presso il P.O. di Bisceglie notificava ricorso di lavoro alla ASL BA chiedendo la condanna in solido dell'ex AUSL BA/2 e dell'ASL BAT al pagamento dell'equo indennizzo da causa di servizio nella misura di €. 11.286,04 e, per l'effetto, del risarcimento del danno nella misura di €. 310.832,00;
- la *vocatio in ius* di entrambe le suddette aziende sanitarie era motivata dal fatto che al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio il territorio di Bisceglie rientrava nella competenza dell'ASL BAT, invece l'evento lesivo ("infarto acuto del miocardio in

sede antero-settale in obeso dislipidemico”) era occorso tra il 29 e il 30.04.2004 allorquando Bisceglie faceva capo alla ex AUSL BA/2;

- entrambe le ASL resistenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva oltre che l'infondatezza della domanda proposta, concludendosi il giudizio con la sentenza n. 213/2016 resa dal Tribunale di Trani – sez. lavoro – giudice dott.ssa Dibenedetto.

RILEVATO CHE

- con la predetta sentenza il Tribunale di Trani dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ASL BA in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'equo indennizzo che veniva posto a carico dell'ASL BAT, rigettando la domanda risarcitoria;
- la legittimazione passiva dell'ASL BAT in ordine all'equo indennizzo veniva riconosciuta sul presupposto giurisprudenziale secondo cui *“solo con l'emanazione del provvedimento che concede o nega l'equo indennizzo si può ritenere verificato il dato storico determinativo della questione”*, ossia per determinare la legittimazione passiva occorre fare riferimento alla data in cui è stato concesso o negato il beneficio e, nella fattispecie, l'ASL BAT aveva rigettato l'istanza del sig. G.L. in data 29.10.2008 e, quindi, allorquando Bisceglie era ricompresa nei territori ad essa ricompresi a seguito della L.R. n. 11/2005.

VISTO CHE

- in data 22.08.2016 il sig. G.L. proponeva appello avverso la sentenza n. 213/2016 perché la stessa venisse riformata nella parte in cui non gli riconosceva il risarcimento dei danni;
- entrambe le aziende sanitarie, anche in tale sede, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, insistendo nella conferma della sentenza appellata;
- la Corte di Appello di Bari, previo espletamento di CTU, riteneva provato il nesso causale tra il danno patito dal sig. G.L. e la condotta tenuta dal datore di lavoro e, pertanto, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL BAT, condannava l'ASL BA al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di €. 110.774,50 in favore del sig. G.L. oltre interessi legali sulla somma capitale rivalutata a decorrere dal fatto illecito sino al soddisfo e della somma di €. 8.200 oltre agli accessori di legge a titolo di spese legali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- la Corte di Appello ha riconosciuto un risarcimento danni di gran lunga inferiore a quello preteso con il ricorso introduttivo del giudizio, pari ad €.310.832,00.

CONSIDERATO CHE

- con la L.R. n. 11/2005 il territorio di Bisceglie era stato ricompreso nella ASL BAT/1 e l'art. 5 punto 4) del regolamento regionale n. 27 del 28/11/2005 aveva stabilito che tutti i debiti e i crediti maturati fino al 31/12/2005 riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i quali è previsto il subentro di un'altra USL, rimangono in capo all'USL cedente;
- con la L.R. n. 39/2006 sono state istituite tre nuove ASL e, precisamente, la ASL BA, la ASL FG e la ASL LE e nell'ASL BA con sede in Bari sono confluite le AUSL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5;
- l'art. 1 punto 5 del regolamento regionale n. 9 del 30.03.2007 ha stabilito che dal 1 gennaio 2007 la ASL BA subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle fuse ASL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5 ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura anteriori al 1 gennaio 2007.

RILEVATO CHE

- la fonte dell'obbligazione si colloca tra il 29 ed il 30 aprile 2004 (quindi in epoca antecedente al 1 gennaio 2007), allorquando si è verificato l'infarto acuto del miocardio in danno del sig. G.L. e, pertanto, la ASL BA è tenuta a rispondere in termini risarcitori in quanto subentrata nei rapporti obbligatori dell'ex AUSL BA/2 maturati prima del 1 gennaio 2007 ai sensi della L.R. n. 39/2006;

RITENUTO CHE

- è opportuno procedere al pagamento delle somme riconosciute con la sentenza della Corte di Appello n. 544/2020 al fine di evitare aggravii di spesa per l'azienda.

VISTO CHE

- con nota del 15 maggio 2020 l'avv. Andrea Ricchiuti inviava a questa azienda il prospetto degli importi da liquidare a titolo di sorte capitale e di spese legali, importi così rimodulati dalla SBL alla data del 30 giugno 2020 (data dell'ultimo indice ISTAT):

- sorte capitale liquidata con sent. n. 544/2020	€ 110.774,50
- rivalutazione dal 30.04.2020 al 30.06.2020	€ 25.035,04
- interessi sulla somma rivalutata al 30.06.2020	€ 31.707,52
TOTALE	€ 167.517,06

con la nota del 22 luglio 2020 l'avv. Donato Ricchiuti autorizzava ad effettuare il pagamento delle spese legali in un'unica soluzione in favore dell'avv. Andrea Ricchiuti, come qui di seguito indicate:

- competenze	€ 8.200,00
- spese generali (15%)	€ 1.230,00
- totale imponibile	€ 9.430,00
- CAP (4%)	€ 377,20
- TOTALE	€ 9.807,20

l'avv. Andrea Ricchiuti ha aderito al regime forfettario ai sensi dell'art. 1 co. 54-89 della Legge n. 190/2014 per cui la prestazione dallo stesso resa non è soggetta ad IVA e a ritenuta di acconto

Il Funzionario Istruttore avv. Teresa Cutrone Teresa Cutrone

Il Responsabile del Procedimento avv. Teresa Cutrone Teresa Cutrone

Il Direttore della S. C. avv. Edvige Trotta Edvige Trotta

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.



DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di liquidare in favore del sig. G.L. la somma complessiva a titolo di sorte capitale di € 167.517,06, giusta nota del 15 maggio 2020, come rimodulata dalla SBL alla data del 30 giugno 2020, allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.m;
- di disporre che il suddetto pagamento dovrà avvenire con accredito sul conto corrente indicato nella nota del 15.05.2020;
- di liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'avv. Andrea Ricchiuti, C.F. RCCNDR72M30A883X, con studio in Bisceglie alla via A. Moro n. 31, la complessiva somma di € 9.807,20 non soggetta a ritenuta di acconto e ad IVA ai sensi dell'art. 1 co. 54-89 della Legge n. 190/2014, giusta fattura proforma del 22.07.2020, trasmessa dal professionista, allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;
- di disporre che la spesa rinveniente dal presente provvedimento, pari ad € 177.324,26 (€ 167.517,06 + € 9.807,30), venga imputata per € 167.517,06 al conto economico 757.100.000350 “Oneri da cause civili e oneri processuali” dell’Esercizio Finanziario dell’anno 2020, venga attinta per €. 3.000,00 dal conto n. 230.120.00100 “Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi”, così come accantonati in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2009, e per € 6.807,20 venga imputata al conto aziendale n. 733.105.00050 “Altri oneri di gestione” dell’Esercizio Finanziario 2020;
- di trasmettere il presente provvedimento all’avv. Andrea Ricchiuti al suo indirizzo di posta elettronica, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della struttura Burocratico Legale

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
---	--

Il Segretario


IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Sanguedolce


**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO


0099

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data.....**13 AGO, 2020**.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Bari: **13 AGO, 2020**



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.